



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

STATUTO*

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata e sede

È costituita l'Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica (ADUIM).

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede nel Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna.

L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 2

Finalità, oggetto e modalità di svolgimento dell'attività

L'Associazione non ha fini di lucro diretto o indiretto, è apolitica e apartitica, e intende operare nello spirito delle vigenti disposizioni.

Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle discipline musicali nell'ambito dell'Università italiana in rapporto alle esigenze della collettività. L'Associazione promuove, nel rispetto delle autonomie locali ed individuali, tutte le forme di coordinamento, razionalizzazione e collaborazione atte a favorire le attività didattiche e di ricerca. Assume tutte le iniziative che, in modo diretto o indiretto, valgano a realizzare i propri fini statutari, anche in collaborazione con organismi, istituzioni e società nazionali ed internazionali. In particolare, promuove tutti i collegamenti necessari ed opportuni con le istituzioni universitarie italiane e non, con gli organismi politici e amministrativi locali, nazionali e sovranazionali, con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni attive nel campo della ricerca, della scuola e della cultura. L'Associazione promuove inoltre le pari opportunità e il superamento di ogni discriminazione.

Le attività dei soci sono a titolo gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto. È ammesso il rimborso delle spese per l'attività prestata solo per quelle effettivamente sostenute e documentate entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite dall'Associazione stessa e nei limiti di quanto previsto dal D. lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi pubblici o privati, da donazioni e lasciti; esso è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento, ed è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Articolo 4

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo

* Approvato il 3 agosto 2023.



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

svolgimento delle proprie attività, oltre che dalle quote sociali, dalle attività medesime e da fonti diverse, nel rispetto di quanto stabilito dal D. lgs. 117/2017.

Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione e annualmente entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno. In caso di mancata delibera del Consiglio, si intende confermata la quota annuale eventualmente applicata nell'anno precedente, anche in ordine al termine entro cui deve essere versata.

È facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si darà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

Articolo 5

Scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio di esercizio è messa a disposizione degli associati.

Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Oltre al registro delle scritture contabili, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Articolo 6

Associati, criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci di diritto, a richiesta, coloro che sono docenti universitari di ruolo (professori di prima e seconda fascia) e ricercatori universitari (a tempo determinato e indeterminato) nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari della musicologia e dell'etnomusicologia in Università italiane statali o riconosciute a tutti gli effetti dallo Stato italiano. Per i ricercatori a tempo determinato il diritto all'associazione decade al termine del rispettivo periodo di servizio.

Sono altresì soci di diritto, a richiesta, i docenti e i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato collocati in quiescenza.

Possono chiedere di iscriversi coloro che, cittadini italiani, sono o sono stati titolari di insegnamenti di discipline musicologiche in Università e Istituzioni universitarie non italiane. Sulla equipollenza dei titoli accademici delibera caso per caso il Consiglio direttivo. Nel caso di insegnamenti a termine valgono le norme per i ricercatori a tempo determinato indicate al comma



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

precedente.

L'iscrizione avviene tramite il versamento della quota annuale di cui all'Art. 4, entro il mese di febbraio di ciascun anno. I soci sono tenuti a comunicare al Segretario l'avvenuta iscrizione e eventuali cambiamenti di qualifica al fine dell'aggiornamento dell'elenco dei soci. Decadono, senza pregiudizio di reiscrizione nell'anno successivo, i soci che non abbiano versato la quota entro cinque mesi dalla scadenza. I soci esercitano diritti elettorali attivi e passivi secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

Articolo 7

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, ove deliberata.

Gli associati hanno diritto:

- d) ad essere informati e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- e) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. In particolare, vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile;
- f) ad accedere alle cariche associative secondo quanto previsto dall'Art. 10 del presente Statuto;
- g) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e, motivandolo, della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'Art. 5, comma 5), del presente Statuto.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta di Presidenza
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Sindaci
- l'Organo di controllo (composto da non soci) e il Revisore legale dei conti (non socio), qualora nominati.

Articolo 9

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, mediante avviso scritto inviato a ciascun associato, con raccomandata o via e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza).

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o chi lo sostituisce ravvisi la necessità. Deve essere ugualmente convocata in seduta straordinaria entro sessanta giorni dalla richiesta ogni qual volta lo richiedano o un terzo del Consiglio Direttivo, o un quarto dei Soci in regola col pagamento della quota. La richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente o a chi per lui e deve indicare esplicitamente i punti che si richiede di mettere all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è spedito ai soci almeno trenta giorni prima della riunione.

L'Assemblea è legittimamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza assoluta dei soci in regola con il pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono trascritte nel Verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario o, in assenza di questi, da altro socio.

Le modifiche statutarie e le proposte di scioglimento dell'Associazione, e della conseguente destinazione del patrimonio sociale, vengono presentate, discusse e approvate in sede di Assemblea straordinaria, previo invio ai soci delle modifiche proposte tramite allegato di posta elettronica, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea.

Per le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, le cui proposte devono essere presentate alla Presidenza entro il mese di marzo di ciascun anno, e comunicate ai soci insieme alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea sottopone a discussione ed approvazione la relazione annuale del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei sindaci e delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo ed iscritta all'ordine del giorno comunicato ai soci con la convocazione.

L'Assemblea fissa le quote associative su proposta del Consiglio direttivo, e approva rendiconti e preventivi.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da dodici soci, eletti fra i docenti e ricercatori in servizio di cui all'Art. 6, comma 1, secondo la seguente proporzione: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia, e quattro ricercatori.

Nel caso risultasse votato un numero di consiglieri insufficiente a formare il Consiglio, si procederà ad elezioni suppletive per le fasce in difetto del numero richiesto di consiglieri. Le elezioni suppletive devono essere indette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle precedenti.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, che viene convocata dal membro più anziano di età entro



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'elezione utile alla formazione del Consiglio, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data della prima seduta. I Consiglieri mantengono per l'intero triennio la rappresentanza della fascia d'appartenenza nella quale sono stati eletti. Il Consigliere ricercatore a tempo determinato decade da componente il Consiglio al termine del proprio periodo di servizio se nel frattempo non immesso in altro ruolo. In caso di dimissioni, impedimento o decadenza di un membro, gli subentra il socio che lo segue nella graduatoria risultante dalla precedente votazione relativa alla stessa fascia. In caso di esaurimento di una graduatoria sono indette elezioni suppletive per la sola fascia priva di subentranti secondo le medesime norme per le elezioni ordinarie esposte nell'art. 17. Dette elezioni suppletive sono indette entro due mesi dal verificarsi della vacanza; non sono indette nel caso in cui le elezioni ordinarie siano previste entro nove mesi dalla vacanza stessa. I componenti subentranti durano in carica per il solo periodo residuo fino al compimento dei tre anni.

Qualora siano cessati dal Consiglio almeno sei dei componenti originari – quali che ne siano i motivi – il rinnovo del Consiglio è anticipato rispetto alla sua scadenza naturale e le elezioni debbono svolgersi non oltre sei mesi dalla cessazione del sesto componente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. Le sedute del Consiglio sono valide qualora sia presente almeno la metà dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; non sono ammesse deleghe. Esse vengono indette dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno quindici giorni prima della data fissata per ogni seduta, con lettera scritta contenente l'ordine del giorno, al quale possono essere aggiunti con motivazione d'urgenza nuovi punti soltanto con deliberazione unanime di tutti i presenti.

Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell'Associazione, deliberando su tutti i rapporti contrattuali che impegnino l'Associazione di fronte a terzi e concertando con il Presidente tutte le nuove iniziative che non fossero state oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea e che in corso di mandato si rendessero necessarie.

Il Consiglio provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea. Può attribuire compiti di consulenza o d'istruttoria a soci singoli o riuniti in apposite commissioni.

Articolo 11

La Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e, se eletto in Consiglio, dal socio ultimo ex Presidente dell'Associazione. La Giunta costituisce un gruppo di lavoro ristretto e di rapida consultazione per le questioni che rivestano carattere di urgenza. La Giunta di Presidenza, tramite il Presidente, riferisce in ogni caso al Consiglio, sul proprio operato, in via telematica e sottopone alla ratifica del Consiglio (ove occorra anche in via telematica) le eventuali deliberazioni assunte.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione; dà corso alle deliberazioni dell'Assemblea, e del Consiglio; firma per conto dell'Associazione o delega a tal fine il Segretario o il Tesoriere; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio determinandone l'ordine del giorno; prepara, sentito il Consiglio, una relazione annuale sull'attività dell'Associazione; si avvale della consulenza e dell'operato della



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

Giunta di Presidenza nelle circostanze urgenti. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Presidente, in ogni caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, è sostituito a tutti gli effetti e con tutti i poteri dal Vice Presidente.

Articolo 13

Il Segretario

Il Segretario ha in custodia i verbali degli organi societari, in collaborazione col Tesoriere tiene aggiornato l'elenco dei soci e provvede all'invio ai soci delle convocazioni, dei materiali elettorali e di ogni altra comunicazione che il Presidente o il Consiglio ritenessero necessaria.

Articolo 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene i conti dell'Associazione, prepara il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea, in collaborazione col Segretario tiene aggiornato l'elenco dei soci, notifica eventuali situazioni di morosità agli interessati entro il mese di aprile di ogni anno.

Articolo 15

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore, i quali mantengono per l'intero triennio la rappresentanza della fascia d'appartenenza nella quale sono stati eletti. Per il ricercatore valgono i principi esposti a proposito della permanenza in Consiglio all'art. 10, comma 4.

Il Collegio è presieduto dal socio eletto professore di prima fascia.

Il Collegio presiede al corretto svolgimento della vita societaria, assicurando l'osservanza del presente Statuto; controlla i conti dell'Associazione; presenta all'Assemblea ordinaria una propria relazione; partecipa all'espletamento delle procedure elettorali secondo quanto disposto nel successivo Art. 17.

In caso di scorrettezze di singoli membri, tali da arrecare gravi danni all'Associazione, il Collegio può proporre all'Assemblea l'esclusione dei medesimi dall'Associazione.

Articolo 16

L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

L'Associazione sarà tenuta a dotarsi di un Organo di controllo (composto da non soci) e di un Revisore legale dei conti (non socio) nei casi previsti dalla legge.

Articolo 17

Procedure elettorali

Le votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci si possono svolgere in via telematica o epistolare, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.

La data della scadenza elettorale è stabilita dal Presidente nella seconda quindicina del mese di



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

ottobre (salvo il caso contemplato dall'Art. 10, comma 4) ed è comunicata ai soci almeno tre mesi prima della data stessa.

Costituiscono elettorato attivo indistintamente tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. Costituiscono elettorato passivo tutti i soci di cui all'Art. 6, comma 1, in regola col pagamento della quota associativa.

Non sono ammesse candidature ufficiali; l'elettorato passivo è libero e gli elettori possono indirizzare il proprio voto su qualunque dei soci in regola con l'iscrizione. I soci disposti ad entrare nel Consiglio o nel Collegio dei Sindaci hanno facoltà di presentarsi e di dichiarare la propria disposizione esponendo su pagina dedicata del sito www.aduim.eu il proprio curriculum scientifico, didattico e professionale (incarichi istituzionali) redatto su apposito modulo predisposto dal Segretario e approvato dal Consiglio. La predetta pagina del sito www.aduim.eu è aperta dal webmaster su incarico del Segretario contestualmente alla comunicazione ai soci da parte del Presidente della data delle elezioni ed è chiusa nel momento dell'invio ai soci della scheda elettorale o – in caso di votazione telematica – dell'invio dell'elenco aggiornato dei soci di cui ai successivi commi. I soci interessati fanno istanza al Segretario di pubblicazione del proprio curriculum e questi, verificata la sussistenza dei requisiti esposti al comma 3 del presente articolo, autorizza la pubblicazione nel sito incaricandone il webmaster e dandone contestualmente comunicazione al Presidente.

In caso di votazione per via epistolare, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni ad ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale viene inviata dal Segretario una busta ed una scheda elettorale da restituire entro il termine di quindici giorni dalla data di invio (risultante dal timbro postale), chiusa e priva di segni di riconoscimento, entro altra busta che rechi nome e cognome dell'elettore.

Insieme con la scheda elettorale viene inviato a ciascun socio un elenco aggiornato di tutti i soci con l'indicazione della fascia di appartenenza al momento dell'indicazione del voto.

In caso di votazione telematica, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni a ogni socio viene inviato via posta elettronica dal Segretario l'elenco aggiornato dei soci in regola insieme con l'indicazione del giorno e della fascia oraria di apertura dell'urna telematica. La piattaforma informatica dovrà garantire la segretezza del voto. Il link di accesso a tale piattaforma verrà comunicato con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle votazioni.

Per l'elezione del Consiglio direttivo ogni socio esprime due preferenze relative alla propria fascia di appartenenza ed una preferenza relativa a ciascuna delle altre due fasce.

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci ogni socio esprime una preferenza nell'ambito della propria fascia.

Nel giorno della scadenza elettorale, in caso di votazione epistolare le schede pervenute vengono scrutinate dal Collegio dei Sindaci alla presenza dei soci che lo richiedano espressamente, i quali non partecipano in alcun modo alle operazioni di scrutinio.

In caso di votazione tramite strumenti informatici, l'urna telematica viene aperta dal Segretario e scrutinata dal Collegio dei Sindaci.

Risultano eletti in Consiglio i quattro soci più votati per ciascuna delle tre fasce; risulta eletto nel Collegio dei sindaci il socio più votato per ciascuna delle tre fasce. In caso di ex aequo è eletto il socio con maggiore anzianità di servizio nell'Università. In caso di ulteriore ex aequo, è eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.

Redatto il verbale delle elezioni e compilate le liste complete delle preferenze, divise per fasce, le schede elettorali vengono sigillate ed archiviate.

I risultati delle elezioni vengono comunicati ai soci entro due settimane dalla data dello



Associazione Docenti
Universitari Italiani di Musica

scrutinio.

Articolo 18

Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti con finalità simili, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, alle disposizioni sulle Associazioni di Promozione Sociale contenute nel D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e alle altre leggi vigenti in materia.